

SARU
UATT
4



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

Proposta di deliberazione amministrativa n. 106

RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO, AI SENSI DELL'ART. 75 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ART.29 DELLA LEGGE 352/1970 (NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE E SULL'INIZIATIVA POPOLARE), DI ARTICOLI DEL TESTO UNICO PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA (DPR 361/1957), DEL TESTO UNICO PER L'ELEZIONE DEL SENATO (D.LGS. 533/1993), DELLA LEGGE 51/2019 "DISPOSIZIONI PER ASSICURARE L'APPLICABILITÀ DELLE LEGGI ELETTORALI INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEI PARLAMENTARI", DI DISPOSIZIONI DI DELEGA CONTENUTE NELL'ART.3 DELLA LEGGE 165/2017 "MODIFICHE AL SISTEMA DI ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. DELEGA AL GOVERNO PER LA DETERMINAZIONE DEI COLLEGI ELETTORALI UNINOMINALI E PLURINOMINALI" AVENTE AD OGGETTO: ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULL'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI CON METODO PROPORZIONALE IN COLLEGI PLURINOMINALI NELL'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

d'iniziativa dei Consiglieri:

Finco, Rizzotto e Ciambetti

Uele Finco *Salvo Rizzotto*
Ciambetti

Presentato il 16 settembre 2019

RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO, AI SENSI DELL'ART. 75 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ART.29 DELLA LEGGE 352/1970 (NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE E SULL'INIZIATIVA POPOLARE), DI ARTICOLI DEL TESTO UNICO PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA (DPR 361/1957), DEL TESTO UNICO PER L'ELEZIONE DEL SENATO (D.LGS. 533/1993), DELLA LEGGE 51/2019 "DISPOSIZIONI PER ASSICURARE L'APPLICABILITÀ DELLE LEGGI ELETTORALI INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEI PARLAMENTARI", DI DISPOSIZIONI DI DELEGA CONTENUTE NELL'ART.3 DELLA LEGGE 165/2017 "MODIFICHE AL SISTEMA DI ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. DELEGA AL GOVERNO PER LA DETERMINAZIONE DEI COLLEGI ELETTORALI UNINOMINALI E PLURINOMINALI" AVENTE AD OGGETTO: ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULL'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI CON METODO PROPORZIONALE IN COLLEGI PLURINOMINALI NELL'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Il quesito referendario è diretto ad abrogare le disposizioni del sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica concernenti l'attribuzione dei seggi in collegi plurinominali con metodo proporzionale. La normativa di risulta attribuisce tutti i seggi per la Camera e per il Senato in collegi uninominali, in ciascuno dei quali risulta eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti. A tal fine sono interessati dalle abrogazioni disposizioni contenute nei seguenti testi di legge:

- il testo unico per l'elezione della Camera (Dpr 361/1957),
- il testo unico per l'elezione del Senato (d.lgs. 533/1993),
- l'art 3 della legge 51/2019 (si tratta della vigente delega per la revisione dei collegi sia plurinominali sia uninominali che, a seguito dell'intervento abrogativo, costituirebbe lo strumento per la determinazione dei collegi uninominali);
- disposizioni di delega contenute nell'art.3 della legge 165/2017, cui la delega ex legge 51 rinvia.

Si tratta di un unico quesito che investe in modo omogeneo il sistema elettorale di Camera e Senato (abrogazione della parte proporzionale con conseguente estensione del sistema maggioritario in collegi uninominali).

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

OGGETTO: RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO, AI SENSI DELL'ART. 75 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ART.29 DELLA LEGGE 352/1970 (NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE E SULL'INIZIATIVA POPOLARE), DI ARTICOLI DEL TESTO UNICO PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA (DPR 361/1957), DEL TESTO UNICO PER L'ELEZIONE DEL SENATO (D.LGS. 533/1993), DELLA LEGGE 51/2019 "DISPOSIZIONI PER ASSICURARE L'APPLICABILITÀ DELLE LEGGI ELETTORALI INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEI PARLAMENTARI", DI DISPOSIZIONI DI DELEGA CONTENUTE NELL'ART.3 DELLA LEGGE 165/2017 "MODIFICHE AL SISTEMA DI ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. DELEGA AL GOVERNO PER LA DETERMINAZIONE DEI COLLEGI ELETTORALI UNINOMINALI E PLURINOMINALI" AVENTE AD OGGETTO: ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULL'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI CON METODO PROPORZIONALE IN COLLEGI PLURINOMINALI NELL'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

(Proposta di deliberazione amministrativa n.)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Visto l'art. 75 della Costituzione ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

Visto l'art. 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;

Visto l'art. 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere

l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle disposizioni dell'art. 27 della medesima legge;

Vista la -Breve illustrazione della proposta referendaria" allegata alla presente deliberazione;

Per quanto esposto in narrativa, e con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione,

DELIBERA

di presentare richiesta di referendum abrogativo di articoli del testo unico per l'elezione della Camera (Dpr 361/1957), testo unico per l'elezione del Senato (d.lgs. 533/1993), della legge 51/2019 "Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari" ed di disposizioni di delega contenute nell'art.3 della legge 165/2017 "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali" secondo il seguente quesito:

"Volete voi che siano abrogati:

- a) il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente a:
 - art. 1, comma 2, limitatamente alle parole "*un numero di*", nonché alle parole "*tre ottavi del totale dei*", alle parole "*con arrotondamento all'unità inferiore,*" alle parole "*la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore.*" e all'ultimo periodo; comma 3; comma 4, ultimo periodo;
 - art. 3, comma 2;
 - art. 4, comma 2, limitatamente alle parole "*, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominali*";
 - art. 14, primo comma, limitatamente alle parole "*nei collegi plurinominali e*" nonché alle parole "*nei singoli collegi plurinominali e*";
 - art. 17, primo comma, limitatamente alle parole "*delle liste di candidati nei collegi plurinominali e*";
 - art. 18-bis, comma 1, limitatamente alle parole "*nel collegio plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista*", nonché alle parole "*compresi nel collegio plurinominali,*", alla parola "*plurinominali*" ovunque ricorra, nonché alla parola "*plurinominali*"; comma 1-bis, limitatamente alla parola

- “plurinominale”*; comma 2-bis, secondo periodo; comma 3; comma 3.1, secondo periodo; comma 3-bis;
- art. 19, comma 1, limitatamente alle parole *“plurinominali o”*; commi 2 e 4; comma 5, limitatamente alle parole *“plurinominale o”*;
 - art. 20, primo comma, limitatamente alle parole *“Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e”*;
 - art. 21, primo comma, limitatamente alle parole *“delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate,”*;
 - art. 22, primo comma, n. 3), limitatamente alle parole *“riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell’articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell’articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma”*; n. 6-bis, limitatamente alle parole *“dei candidati di ciascuna lista e” nonché alle parole “che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente” e alle successive lettere a) e b); n. 6-ter; secondo comma, limitatamente alle parole “e delle modificazioni da questo apportate alla lista.”*;
 - art. 24, primo comma, n. 2), limitatamente alla parola *“plurinominali”*, alle parole *“di lista,”*, alle parole *“delle liste della coalizione,”* nonché alle parole *“ai nominativi dei candidati, nell’ordine numerico di cui all’articolo 18-bis, comma 3, e”*; n. 5), limitatamente alla parola *“plurinominali”*;
 - art. 30, primo comma, n. 4, limitatamente alle parole *“le liste dei candidati del collegio plurinominale e”*;
 - art. 31, comma 1, limitatamente alle parole *“con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico”*; comma 2, secondo periodo; comma 3, limitatamente alle parole *“nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale”*; comma 4, limitatamente alle parole *“nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale.”*; comma 5;
 - art. 48, primo comma, secondo periodo, limitatamente alla parola *“plurinominale.”*; terzo periodo, limitatamente alla parola *“plurinominale,”*;
 - art. 53, primo comma, limitatamente alla parola *“plurinominale”*;
 - art. 58, secondo comma, primo periodo, limitatamente alle parole *“e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.”*; secondo periodo, limitatamente alle parole *“a favore della lista e”*; terzo comma, primo periodo, limitatamente alle parole *“a favore della lista e”* nonché secondo periodo;
 - art. 59-bis, comma 1, limitatamente alle parole *“e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale,”* nonché alle parole *“a favore della lista e”*; comma 2, limitatamente alle parole *“e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima”* nonché alle parole *“a favore della lista e”*;
 - art. 68, comma 3, quarto periodo, limitatamente alle parole *“dei voti di ciascuna lista e”*; comma 3-bis, limitatamente alle parole *“i voti di lista e”*;
 - art. 69, secondo periodo;

- art. 71, primo comma, n. 2), limitatamente alle parole “*dei voti di lista e*”; secondo comma, limitatamente alle parole “*per le singole liste e*”;
 - art. 77, primo comma, lettere c) d), e) f) g), h), i) ed l);
 - art. 81, secondo e terzo comma;
 - art. 83;
 - art. 83-bis;
 - art. 84;
 - art. 85;
 - art. 86, commi 1 e 2;
 - art. 106, primo comma, limitatamente alle parole “o più di una lista di candidati”;
 - tabelle A-BIS e A-TER;
- b) il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti:
- art. 1, comma 2, limitatamente alle parole “*un numero di*”, alle parole “*pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione.*” nonché alle parole “*e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol,*” e alla parola “*restanti*”; commi 2-bis, 2-ter e 4;
 - art. 2, limitatamente alle parole “*e in collegi plurinominali.*”;
 - art. 9, comma 2, limitatamente alle parole “*di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali*” e alle parole “*compresi nel collegio plurinominale,*”; comma 4; comma 4-bis, secondo periodo;
 - art. 10, comma 5, limitatamente alle parole “*delle liste di candidati*”; comma 6, limitatamente alle parole “*di liste o*”;
 - art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alla parola “*plurinominali*” nonché alle parole “*di lista*”, alle parole “*delle liste della coalizione*”, alle parole “*di ciascuna lista*” e alle parole “*ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di presentazione, e*”; lettera c), n. 1), limitatamente alle parole “*delle liste*”; comma 3, secondo periodo;
 - art. 14, comma 1, primo periodo, limitatamente alla parola “*plurinominale*”, e secondo periodo; comma 2, primo periodo, limitatamente alle parole “*a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale*”, e secondo periodo;
 - art. 15, comma 1, lettere c), d), e), f) g), h), i) ed l);
 - art. 16-bis;
 - art. 17;
 - art. 17-bis;
 - art. 19, comma 2;
 - tabelle A e B;
- c) la legge 27 maggio 2019, n.51, limitatamente alle seguenti parti:
- art. 3, rubrica, limitatamente alle parole “*e plurinominali*”; comma 1, limitatamente alle parole: “*Qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge*

costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione,” e alle parole “e plurinomiali”; comma 2, alinea, limitatamente alle parole *“dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1,”;* comma 2, lettera a), n. 2), limitatamente alla parola *“b),”;* comma 2, lettera b), n. 2), limitatamente alla parola *“b),”;*

d) la legge 3 novembre 2017, n. 165, limitatamente alle seguenti parti:

- art. 3, rubrica, limitatamente alle parole *“e dei collegi plurinomiali”;* comma 1, alinea, limitatamente alle parole *“e dei collegi plurinomiali”;* comma 1, lettera a), limitatamente alle parole *“fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste,”* alla parola *“restanti”*, alla parola *“231”* nonché alle parole *“Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninomiali come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninomiali del Senato della Repubblica,”* alla parola *“altre”;* comma 1, lettera b); comma 1, lettera c), limitatamente alle parole *“e di ciascun collegio plurinominale”*, alla parola *“rispettivamente,”* e alle parole *“e dei collegi plurinomiali”;* comma 1, lettera d), limitatamente alle parole *“e nella formazione dei collegi plurinomiali”*, nonché alle parole *“e i collegi plurinomiali,”* nonché all'ultimo periodo; comma 2, alinea, limitatamente alle parole *“e i collegi plurinomiali”;* comma 2, lettera a), limitatamente alle parole *“fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol,”* alla parola *“restanti”*, alla parola *“109”* nonché al secondo periodo e, al terzo periodo, alla parola *“altre”;* lettera b); lettera c), limitatamente alle parole *“e di ciascun collegio plurinominale”*, alla parola *“rispettivamente,”* nonché alle parole *“e dei collegi plurinomiali”;* lettera d), limitatamente alle parole *“e nella formazione dei collegi plurinomiali”* e alle parole *“e i collegi plurinomiali,”;* comma 6, secondo e terzo periodo, limitatamente alle parole *“e dei collegi plurinomiali”*.
- di designare, ai sensi dell'art. 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il/la Signor/a _____, quale delegato effettivo e il/la Signor/a _____, quale delegato supplente del Consiglio, ai fini del deposito della richiesta di referendum e dei conseguenti adempimenti;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.